



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - D. G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U. prot. DVADEC-2015-0000182 del 03/06/2015

VISTO il D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante *"Norme in materia ambientale"*;

VISTO in particolare l'art. 20 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. relativo alla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTA la domanda di verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale presentata dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. prot. REINV/NOCC/MRC/5610 del 26.11.2012 concerne la realizzazione di una interconnessione, da effettuarsi tramite una condotta DN 1050 (42"), tra il sito di stoccaggio gas di Cornegliano Laudense (LO) e la rete Snam Rete Gas esistente presso il Comune di Cervignano d'Adda (LO);

PRESO ATTO che la Società Società Snam Rete Gas S.p.A., ha provveduto ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. a dare comunicazione mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 29 novembre 2012, successivamente rettificato con ulteriore avviso apparso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 04 dicembre 2012 nonché pubblicazione nell'Albo Pretorio dei Comuni di: Cervignano d'Adda, Galgagnano, Mulazzano, Montanaso Lombardo, Tavazzano con Villavesco, Lodi, Cornegliano Laudense, della presentazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale, e del conseguente deposito del Progetto preliminare e dello Studio preliminare ambientale presso gli Uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Regione Lombardia, della Provincia di Lodi, dei Comuni di: Cervignano d'Adda,

Galgagnano, Mulazzano, Montanaso Lombardo, Tavazzano con Villavesco, Lodi, Corneigliano Laudense;

PRESO ATTO che in particolare il progetto proposto:

- riguarda la realizzazione di un gasdotto di allacciamento alla rete nazionale gas di un impianto di stoccaggio di gas naturale in giacimento denominato "Corneigliano Stoccaggio" già oggetto di pronuncia positiva compatibilità ambientale con prescrizioni Decreto VIA prot. DSA-DEC-2009-0000047 del 22.01.2009,
- la condotta interrata avrà lunghezza complessiva di 9,808 km (di cui circa 5,2 km in parallelismo con gasdotti esistenti);
- comprenderà n. 2 punti di intercettazione linea per il sezionamento della condotta a monte ed a valle dell'attraversamento della linea ferroviaria Milano-Bologna;
- comprenderà n. 2 impianti di lancio e ricevimento di pig di cui il primo posizionato in un'area impiantistica esistente in espansione da cui ha inizio il metanodotto in progetto, mentre il secondo prevede anche la realizzazione di un impianto di misura del gas, ed è posto al termine della tubazione in progetto;

VISTO il parere n. 1477 dell'11.04.2014 con cui la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, in ragione della carenza di alcuni elementi conoscitivi, riteneva di non escludere il progetto dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale;

VISTA la nota prot. DVA-2014-0016833 del 03.06.2014 con cui la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, ritenendo non emergessero chiaramente dal citato parere n. 1477/2014, ha chiesto alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di *"volere explicitare in maniera più stringente e circostanziata le motivazioni che l'hanno condotta a ritenere il progetto presentato non meritevole di esclusione dalla procedura di VIA"*;

VISTA la documentazione allegata all'istanza del 26.11.2012, nonché tutta la documentazione integrativa pervenuta durante il corso dell'istruttoria, ed in particolare quella trasmessa dalla Snam Rete Gas successivamente all'espressione del parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 1477 dell'11.04.2014 al fine di colmare le lacune documentali nello stesso evidenziate;

PRESO ATTO che sono pervenute le seguenti osservazioni, ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.:

Comune di Lodi – nota prot. 46148 del 13.12.2012 i cui contenuti sono stati ribaditi con nota prot.n. 7529 del 11.02.2013;

Provincia di Lodi – osservazione prot. 09005.1 del 25.01.2013

PRESO ATTO che per quanto concerne le aree della Rete Natura 2000:

- il tracciato del metanodotto è tutto all'esterno di aree SIC e ZPS;
- il tratto di maggior avvicinamento, nel territorio del Comune di Cornegliano, è ad una distanza di circa 0,560 km dal limite del SIC IT2090005 "Garzaia della Cascina del Pioppo";
- entro 5 km dal tracciato vi sono: SIC IT2090005 "Garzaia della Cascina del Pioppo" ZPS IT2090502; "Garzaie del Parco Adda Sud" SIC IT2090003; "Bosco del Mortone" SIC IT2090004; "Garzaia del Mortone"; SIC IT2090006 "Spiagge fluviali di Boffalora";

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, esaminato lo Studio di incidenza presentato, nel proprio parere ha valutato che:

- per la fase di cantiere eventuali impatti negativi legati alla realizzazione dell'opera in progetto sono circoscritti all'area di cantiere e si annullano ad una distanza superiore ai 500 m dalla fonte di emissione, escludendo così ogni forma di incidenza sui siti Natura 2000;
- nella fase di esercizio vengono annullati tutti i fattori di impatto escludendo così ogni forma di incidenza sui siti Natura 2000;

ACQUISITO il parere favorevole all'esclusione dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 1779 del 08.05.2015, costituito da n. 32 pagine, che annulla e sostituisce il precedente parere n. 1477 dell'11.04.2014, e che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

IN CONSIDERAZIONE di quanto sin qui esposto, ai sensi del comma 5 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

SI DISPONE

l'esclusione dalla procedura di VIA del progetto, presentato dalla Società Snam Rete Gas, relativo alla realizzazione di una condotta interrata DN 1050 (42"), della lunghezza complessiva di 9,808 km, tra il sito di stoccaggio gas della Società l'Ital Gas Storage in Comune di Cornegliano Laudense e la rete di Snam Rete Gas presso il Comune di Cervignano d'Adda (LO), subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. prima dell'inizio dei lavori il proponente:
 - a) dovrà eseguire, lungo il tracciato del metanodotto, campionamenti aggiuntivi mirati a verificare l'eventuale presenza di amianto;
 - b) dovrà inviare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare un parere dell'ARPA competente circa la riconducibilità delle concentrazioni di Arsenico, rilevate in campo, ai valori di fondo dell'elemento in supero rispetto al limite definito dal D.Lgs. 152/06, Parte Quarta, Allegato V, Tabella 1, Colonna A;
 - c) dovrà trasmettere al MATTM l'autorizzazione paesaggistica prevista dal D.Lgs. 42/2004;
2. con riferimento agli attraversamenti dei corsi d'acqua, dovranno essere adottati i seguenti criteri:
 - a) la profondità minima di interrimento della nuova condotta in subalveo dovrà essere definita, di concerto con l'autorità idraulica competente;
 - b) dovrà essere verificato che le modalità operative adottate non comportino la creazione di vie preferenziali per l'acqua;
 - c) dovranno essere ripristinate le opere di protezione spondale e trasversale già esistenti in corrispondenza dei tratti interessati dai lavori nella situazione ante operam e comunque in continuità tipologica e funzionale con quelle già realizzate; le nuove opere di difesa idraulica dovranno essere realizzate senza alterare la naturale dinamica delle biocenosi fluviali utilizzando le migliori tecniche di ingegneria naturalistica ed ambientale;
 - d) gli attraversamenti con scavo a cielo aperto dovranno essere realizzati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna piscicola, avicola, dell'erpetofauna, dei micromammiferi;
 - e) dovranno essere preservati gli esemplari arborei e ricostituite le ripisilve, con fini di qualificazione ambientale, lungo tutti gli attraversamenti dei corsi d'acqua;
3. la progettazione esecutiva delle opere dovrà tenere conto, laddove compatibile con la realizzazione degli interventi previsti, della vegetazione esistente evitando il più possibile il taglio della vegetazione arborea e arbustiva; le aree di deposito, i percorsi, le piazzole e le carraie di accesso alle aree d'intervento dovranno interferire il meno

possibile con gli habitat naturali e, per quanto possibile, utilizzare percorsi ed aree alternative. Laddove l'opera intercetti esemplari arborei adulti e di dimensioni ragguardevoli (oltre 30 cm. di diametro del tronco) di specie tipiche del paesaggio o autoctone, dovranno essere previsti interventi specifici di salvaguardia o, in alternativa, un accurato espianto e reimpianto in aree contigue alla collocazione originaria, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell'infrastruttura;

4. in fase di installazione dei cantieri ed in fase di realizzazione degli scavi e delle perforazioni:

- a) nei settori con valori di soggiacenza della falda inferiori a m 3 dovranno essere adottate tutte le soluzioni e gli accorgimenti necessari per minimizzare le potenziali interferenze derivanti dalle azioni di progetto e dalle operazioni di scavo sulla prima falda intercettata e sull'andamento dei flussi idrici sotterranei;
- b) si dovrà prevedere che le attività di perforazione non determinino l'insorgere del rischio di diffusione di eventuali sostanze inquinanti dovute ai fluidi di perforazione e che l'utilizzazione dei fanghi di perforazione non riduca la permeabilità complessiva delle formazioni litologiche interessate.

5. In riferimento alla realizzazione dei ripristini vegetazionali degli elementi del paesaggio attraversati:

- a) le operazioni di ripristino devono essere eseguite da tecnici specializzati, immediatamente dopo l'interramento della condotta e la rimozione dei cantieri e comunque nei periodi più idonei all'attecchimento della vegetazione;
- b) dovrà essere favorita, per via naturale o artificiale, la ricostruzione del manto erbaceo con le medesime specie che vegetano spontaneamente sulle aree oggetto dell'intervento, evitando l'uso di miscugli commerciali di sementi;
- c) la vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse, eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere, dovrà essere ripristinata per struttura, fisionomia ed età;
- d) per la produzione delle specie arbustive ed arboree autoctone si dovrà far ricorso all'approvvigionamento del materiale genetico ecotipico, privilegiando vivai specializzati che trattino materiale di propagazione autoctono certificato;
- e) i ripristini dovranno essere supportati da successive cure colturali che dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori;
- f) nei tratti in cui il nuovo metanodotto è in affiancamento a condotte esistenti, i ripristini vegetazionali e le cure colturali dovranno essere estese alle fasce

interessate dai suddetti metanodotti, nelle situazioni in cui gli interventi di ripristino già realizzati non risultino soddisfacenti;

6. nelle zone agricole i lavori dovranno essere realizzati fuori dai periodi di produzione altrimenti dovranno essere compensate le perdite di produzione derivanti dall'esecuzione dei lavori. Nelle aree agricole con colture di pregio, dovrà essere adottata la pista ristretta, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dei cantieri.
7. cinque anni prima della dismissione del metanodotto in progetto il proponente dovrà sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano esecutivo di dismissione e del ripristino ambientale delle aree interessate dall'opera, con l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento. L'esecuzione del piano sarà a carico del proprietario del sistema.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni summenzionate provvederà il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Il presente provvedimento, comprensivo del parere n. 1434 del 07/02/2014 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla società Enipower S.p.A., al Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Regione Emilia Romagna, alla Provincia di Ravenna, al Comune di Ravenna e all'Arpa Emilia Romagna.

Un sintetico avviso relativo al presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il testo completo è disponibile sul sito web di questo Ministero (<http://www.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Allegati parere prot. DVA-2015-0013811 del 22/05/2015

Renato Grimaldi

